

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n°4)

Parere n. 90 del 24/07/2019

Oggetto: DE PELLEGRINI HARALD & C. S.n.c. – Progetto per la realizzazione di una centralina idroelettrica con derivazione d'acqua dal Rif di Valfredda – Comune di localizzazione: Falcade (BL); Comune interessato: Soraga (TN) – Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1628/2015, DGR n. 568/2018).

1. PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 09/07/2018 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società De Pellegrini Harald & C. s.n.c. con sede legale in Falcade in Via Valfreda n. 2 CAP 32020 (C.F. e P.IVA: 00812680254), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/16, acquisita con prot. n. 290310 del 09/07/2018.

Con nota prot. n. 314434 del 26/07/2018 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA ha comunicato alle amministrazioni ed agli enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06.

Con nota del 24/08/2018, acquisita con prot. n. 348017 del 27/08/2018, la società De Pellegrini Harald & C. s.n.c. ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni U.O. VIA la data, il luogo e l'ora della presentazione del progetto ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/2016. L'annuncio è stato pubblicato sul sito web della Regione Veneto.

Con nota del 13/09/2018 la società De Pellegrini Harald ha trasmesso le dichiarazioni rilasciate dal Comune di Soraga e di Falcade dell'avvenuta presentazione del progetto al pubblico.

Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/10/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

In data 23/11/2018 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, preceduto da un incontro tecnico.

Con nota prot. n. 502092 del 10/12/2018 gli uffici della U.O. VIA hanno trasmesso la documentazione relativa alla VINCA alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito.

Con nota prot. n. 517023 del 09/03/2019 è stata acquisita la nota di richiesta integrazioni da parte della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV (prot. n. 517023 del 19/12/2018).

Con nota prot. n. 100496 del 12/03/2019 gli uffici della U.O. VIA hanno richiesto alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso il parere di compatibilità paesaggistica.

Con nota prot. n. 114826 del 21/03/2019 gli uffici della U.O. VIA hanno trasmesso al proponente, per opportuna conoscenza, la nota di richiesta integrazioni relative alla VINCA.

In data 23/04/2019 il proponente ha presentato le integrazioni relative alla VINCA, acquisite con prot. n. 163070 del 24/04/2019; le suddette integrazioni sono state trasmesse agli uffici della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito.

Con nota prot. n. 167409 del 29/04/2019 gli uffici della U.O. VIA hanno inviato alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso una nota di sollecito al fine dell'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica.

Con nota prot. n. 175195 del 06/05/2019 è stato acquisito l'esito istruttorio relativo alla procedura di valutazione d'incidenza espresso dalla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.

Con nota prot. n. 174585 del 06/05/2019 è stato acquisito il parere della Direzione Operativa. U.O. Forestale Est-Sede di Belluno.

Con nota prot. n. 199478 del 22/05/2019 è stato acquisito il parere espresso della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso (prot. n. 0013049 del 22/05/2019).

2. DETERMINAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE VIA NELLA SEDUTA DEL 28/05/2019

Nella seduta del 28/05/2019 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A ha espresso parere **NON** favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale; preso atto del parere favorevole dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione, prot. n. 3633/B.4.11/2 del 23/12/2015;

preso atto della nota della Provincia Autonoma di Trento, acquisita con prot. n. 4191710 del 3 dicembre 2018 tramite Pec, che rimanda alle raccomandazioni numero 1. e 2. del punto 2) della delibera a favore dell'impianto n. 2546 del 05/12/2013;

preso atto del parere favorevole dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, prot. n. 175195 del 06/05/2019, di cui alla relazione istruttoria n. 109/2019 del 06/05/2019;

preso atto del parere favorevole con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Forestale Est - Sede di Belluno, n. 174585 del 06/05/2019;

preso atto del parere favorevole formulato dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Di Belluno n. 35 del 18/04/2019;

preso atto del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso, prot. n. 0013049 del 22/05/2019;

tenuto conto che non sono pervenute osservazioni attinenti al processo di partecipazione del pubblico, concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

valutato che il progetto presentato dal proponente riguarda un impianto idroelettrico che nel 2013 ha avuto parere negativo da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Veneto che evidenziava criticità legate principalmente alla localizzazione e alle dimensioni dell'opera di presa e ai quantitativi di rilascio del DMV, e che il progetto che viene riproposto accoglie al suo interno le osservazioni contenute nel parere negativo;

considerato che parte del percorso della condotta in progetto ricade in zone soggette a valanghe individuate "mediante inchiesta sul terreno" oppure "determinate per fotointerpretazione", perciò classificate a "pericolosità moderata P2" dal PAI;

vista la Direttiva 2000/60/CE che persegue l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

vista la deliberazione n. 2 del 03/03/2016 con la quale il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, inserendo misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico, in particolare, il rilascio di concessioni idriche non dovrà quindi incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua e a tal fine dovranno essere assicurate adeguate garanzie di tutela;

tenuto conto che con nota n. 7237 del 25/01/2017, nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione di derivazione di acqua, su richiesta della Provincia di Belluno, ARPAV ha rilasciato parere tecnico di conformità del PMC proposto con le "Linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua interessati da impianti idroelettrici", tuttavia ad oggi non risultano eseguiti campionamenti ante operam;

considerato che il Rif di Valfredda non risulta essere tipizzato né classificato, e che nell'ambito del procedimento di V.I.A. non sono stati acquisiti dati di monitoraggio ante operam utili a valutare lo stato del corpo idrico;

richiamato il principio dell'azione ambientale invocato dall'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, che recita quanto segue: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale";

richiamato il principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale: "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"; principio che trova maggiori indicazioni in merito alla sua effettiva attuazione nell'art. 301 del D.Lgs. 152/2006;

considerato

- *che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali" in vigore dal 1° luglio 2018;*
- *che con la Deliberazione citata, nota come Direttiva Derivazioni (o DD), vengono introdotti dei criteri metodologici di valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni e che con la medesima è stato stabilito che tali criteri assumano valore di linea guida in regime transitorio per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione,*
- *che i criteri contenuti nell'approccio metodologico della DD 1/2017 permettono di costruire una matrice con cui valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell'impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi "ALTO", "MEDIO", "BASSO";*
- *che in assenza di diverse indicazioni da parte delle amministrazioni, viene assegnato un valore ambientale convenzionale cautelativo (valore elevato) ai corsi d'acqua non tipizzati ai sensi del DM 131/2008 (nella parte montana dei bacini);*

AL DECRETO n. 93 del 29 AGO. 2019

- *che deve essere assegnato, cautelativamente, un valore ambientale corrispondente ad "elevato" nei seguenti casi: a) corsi d'acqua non tipizzati; b) tratti di corpi idrici costituenti le cosiddette "headwaters"; c) tratti di corpi idrici sottesi a bacini di estensione inferiore a 10 km²;*
- *che con nota n. 175477 del 06/05/2019 la Provincia di Belluno, nel caso di specie, ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d'acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all' "Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", e le risultanze producono un rischio ambientale ALTO;*

considerato che la "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico;

considerato che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;

considerato che l'attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato;

considerato inoltre che il corso d'acqua in cui insiste il progetto avendo un bacino sotteso di 4,13 Km², caratterizzato da particolari condizioni di naturalità con nessuna alterazione antropica, ovvero alterazioni antropiche poco rilevanti, ha le caratteristiche di una testa di bacino dove sarebbero vietate nuove derivazioni;

tenuto conto degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio.

3. OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 245442 del 12/06/2019 la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito di parere non favorevole al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale dando allo stesso il termine di 10 giorni (salvo eventuale richiesta di proroga) per le proprie osservazioni.

Il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 269360 del 21/06/2019.

- 1) *considerato che parte del percorso della condotta in progetto ricade in zone soggette a valanghe individuate "mediante inchiesta sul terreno" oppure "determinate per fotointerpretazione", perciò classificate a "pericolosità moderata P2" dal PAI*

Osservazione del Proponente

"Si evidenzia che tale pericolo da valanga non ha significativi riscontri per una tubazione interrata. In ogni modo le Norme di Attuazione del PAI consentono tali lavori anche in zone P4 e quindi in aree P2, come indicato all'art. 9 (Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4), comma 1, punto p (realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua)."

- 2) *vista la deliberazione n. 2 del 03/03/2016 con la quale il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, inserendo misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso*

idroelettrico, in particolare, il rilascio di concessioni idriche non dovrà quindi incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua e a tal fine dovranno essere assicurate adeguate garanzie di tutela

Osservazione del Proponente

"In riferimento alle previsioni riportate negli elaborati progettuali per la costruzione del nuovo impianto i requisiti previsti dalla Regione Veneto nell'Allegato 2 alla delibera n. 2 del 17.12.2015 nel Punto 4 sono, nel caso specifico, completamente soddisfatti e a seguito delle considerazioni sotto elencate:

- Il torrente Valfreda a valle della derivazione in località "rifugio Flora Alpina" presenta numerose infrastrutture che di fatto hanno modificato sostanzialmente l'aspetto naturalistico ed ambientale dell'alveo nel tratto sotteso dalla derivazione;
- La portata media derivata dall'impianto è di 48 l/sec mentre la portata media rilasciata in alveo all'opera di presa è pari 59,6 l/sec
- Il rilascio del DMV in valore superiore del 138% rispetto al minimo previsto dalla normativa, dalla scala risalita pesci prevista all'opera di presa permette ai pesci di raggiungere per la riproduzione la zona di monte, pertanto è garantita la continuità idrobiologica e morfodinamica;
- I fenomeni di naturale dispersione per infiltrazione sul tratto sotteso sono da escludere a priori, sia per le caratteristiche dei terreni a bassa permeabilità del tratto interessato, sia per l'apporto laterale di numerose emergenze idriche.
- E' stato predisposto un Piano di Monitoraggio ante e post operam sviluppato sulla base dei specifiche indicazioni delle competenti strutture, tenuto conto delle indicazioni del D.M. 8.11.2010, n. 260;
- All'opera di presa sono presenti gli accorgimenti necessari per il controllo del regolare funzionamento della portata di rilascio del DMV e della possibile variazione a seguito delle valutazioni del Piano di Monitoraggio."

- 3) *tenuto conto che con nota n. 7237 del 25/01/2017, nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione di derivazione di acqua, su richiesta della Provincia di Belluno, ARPAV ha rilasciato parere tecnico di conformità del PMC proposto con le "Linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua interessati da impianti idroelettrici", tuttavia ad oggi non risultano eseguiti campionamenti ante operam*

Osservazione del Proponente

"Il piano di monitoraggio è stato redatto secondo quanto previsto dalle "Linee Guida per la predisposizione del Piano di Monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua interessati da impianti idroelettrici" redatto dal gruppo di lavoro ARPAV, secondo la direttiva 2000/60/CE e dal D.Lgs. 152/2006 e dal DM 260/2010. Normativa in atto al momento della presentazione del progetto e delle relative integrazioni.

Secondo la normativa in vigore al momento della presentazione del progetto prevedeva che il monitoraggio ante operam ha durata di almeno 1 anno e deve concludersi prima dell'avvio dell'impianto

Nel mese di novembre 2012 e settembre 2013 da parte dello Studio BIOPROGRAMM Soc. Coop. 31024 Ormelle (TV) - via Gen. C.A. Dalla Chiesa 1/A è stata condotta una campagna di indagini sullo stato ambientale del corso d'acqua del torrente Rif di Valfreda, i cui risultati e analisi sono stata riportate nello Studio Idrobiologico allegato al progetto.

Non risulta quindi corretta l'affermazione "che ad oggi non risultano eseguiti campionamenti ante operam."

- 4) *che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale*

definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali" in vigore dal 1° luglio 2018 successive motivazioni

Osservazione del Proponente

"Nel merito delle motivazione espressa dalla Commissione VIA in data 28/05/2019 per il parere non favorevole riteniamo necessario, per una corretta valutazione della pratica, ripercorrere l'iter della pratica con relative date di presentazione:

- La società De Pellegrini Harald & C. s.n.c. ha presentato alla provincia di Belluno la domanda di piccola derivazione d'acqua dal Rif di Valfredda, ricevuta con prot. n. 19741 del 16.4.2010;
- E' stato ottenuto il mutamento di destinazione dei terreni ad uso civico interessati dalle opere (Comune di Falcade - Foglio 4 mappale 309; Foglio 10 mappale 8 in parte, mappale 27 in parte e mappale 41 in parte per complessivi mq 1227,30) con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 16 del 18 aprile 2012;
- Successivamente il progetto corredato dello Studio di Impatto Ambientale, è stato sottoposto a Verifica di Impatto Ambientale. La trasmissione all'U.C. Valutazione Impatto Ambientale della Regione Veneto e a tutti gli enti competenti è avvenuta nel marzo 2013, con integrazioni presentate nel luglio 2013, ed al progetto è stato attribuito il numero [17/13];
- Nell'ambito della procedura di VIA la Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Veneto ha espresso parere contrario con nota prot. n. 0017001 del 2/10/2013, precisando però nella stessa nota la sua disponibilità a riconsiderare una diversa progettazione;
- In data 07/08/2015 allo Sportello Unico Regione Veneto-Provincia di Belluno veniva presentata nuova domanda di derivazione d'acqua dal Rif di Valfredda - Comune di localizzazione: Falcade (BL) recependo quanto indicato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Veneto per il superamento del parere contrario;
- In data 23.12.2015 l'Autorità di Bacino dei fiumi Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione esprimeva il parere favorevole ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs n. 152/2006 ai fini del quantitativo di rilascio riferito al DMV;
- In data 04/05/2016 la provincia di Belluno richiedeva integrazioni documentali per allineamento alle disposizioni di cui alla DGRV n. 1628/2015. Tali integrazioni venivano inviate in data 04/08/2016;
- In data 20/07/2017 si teneva la Visita Locale di Istruttoria prevista dal 1° comma dell'art. 8 del R.D 11 dicembre 1933, n. 1775;
- In data 09/07/2018 veniva presentata domanda di valutazione di impatto ambientale nell'ambito del procedimento unico ai sensi del d.lgs. 387/2003 e ai sensi della D.G.R. 1628/2015 alla Regione Veneto U.O. Valutazione di Impatto Ambientale.

Come possiamo rilevare, dalla presentazione della prima domanda di derivazione alla data odierna il lasso di tempo trascorso è di 9 anni, periodo nel quale si sono succedute diverse nuove disposizioni normative (dalla DGRV 1628/2015 alle varie del Distretto delle Alpi Orientali). Si precisa che le domande e le integrazioni sono state presentate in conformità alle disposizioni normative presenti al momento della presentazione della domanda di derivazione. Anche la limitazione della dimensione al minimo di 10 Km² del bacino sotteso dalla derivazione è stata introdotta successivamente alla presentazione della domanda in data 07/08/2015, e sia la Regione Veneto che l'Autorità di Bacino del Fiume Piave hanno specificato che doveva essere applicata alle richieste presentate in data successiva alla validità della norma.

In particolare la deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale Permanente del Distretto delle Alpi Orientali, risulta cogente per le domande di derivazione presentate successive al

Fiume Piave hanno specificato che doveva essere applicata alle richieste presentate in data successiva alla validità della norma.

In particolare la deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale Permanente del Distretto delle Alpi Orientali, risulta cogente per le domande di derivazione presentate successive al 30/06/2018 mentre per le domande presentate in precedenza devono essere valutate tenendo presente la normativa vigente al momento della presentazione della domanda di derivazione.

Nella valutazione il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 28/05/2019 ha assunto per la definizione del livello di rischio ambientale i criteri forniti dalla "Direttiva Derivazioni" - di cui alla deliberazione n. 1 del 14/12/2017 che dovrebbe essere applicata alle domande presentate dopo l'entrata in funzione delle nuove disposizioni e quindi dal 01/07/2018.

Riteniamo quindi tale applicazione arbitraria e lesiva dei diritti della ditta De Pellegrini Harald & C. snc, in quanto la valutazione dell'impatto ambientale doveva essere fatta tenendo presente i criteri di valutazione antecedenti la data di presentazione della domanda di derivazione e quindi antecedenti il 07/08/2015."

4. VALUTAZIONI FINALI

Visto il quadro normativo vigente;

viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico e naturale;

riesaminato lo Studio di Impatto Ambientale e la documentazione progettuale agli atti;

esaminate le controdeduzioni proposte dalla Ditta;

considerato che non si ritengono completamente superati i motivi ostativi individuati in sede di Valutazione di Impatto Ambientale nella seduta del Comitato Regionale VIA del 28/05/2019, ed in particolare si precisa:

- 1) che la presenza di zone con grado di pericolosità P2 nell'ambito d'intervento, seppur non preclusivo alla realizzazione dell'opera, denota un ambiente potenzialmente fragile;
- 2-4) La Direttiva 2000/60/CE considera l'acqua un patrimonio da difendere e delinea l'azione comunitaria, allo scopo di impedire il deterioramento dell'attuale qualità, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse disponibili.

Il Decreto Legislativo n. 152/2006 ha finalizzato l'attività della pubblica amministrazione al conseguimento della migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, anche per la gestione delle risorse idriche, fissando come obiettivo prioritario la tutela dell'ambiente nell'ambito di interessi connotati da discrezionalità, tenendo altresì conto del principio di solidarietà per salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente, anche in futuro.

In particolare il disposto del menzionato D.Lgs n. 152/2006 prevede con:

- l'art. 77, comma 2, che le regioni stabiliscano e adottino le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76, comma 4, assicurando per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado;
- l'art. 96, comma 3, sostituendo l'art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, che il provvedimento di concessione di derivazione sia rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato.

Il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali al fine del mantenimento dello stato di qualità, con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 ha approvato il Piano di Gestione delle Acque Aggiornamento 2015-2021, inserendo misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico. In particolare, ha previsto che il rilascio di concessioni idriche non dovrà incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua.

Nel caso di specie il corpo idrico non risulta essere tipizzato né classificato, pertanto nel rispetto del principio di precauzione deve essere effettuato un monitoraggio "ex ante" al fine di determinare il valore ambientale del corpo idrico.

La Direttiva Derivazioni traducendo l'impalcato fornito dalla Linee guida, approvate con Decreto direttoriale n. 29/STA del 13-02-2017, al fine di garantire il soddisfacimento del principio di "non deterioramento" dello stato di qualità dei corpi idrici, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dai Piani di gestione distrettuali previsti dalla DQA, si configura come una misura necessaria per dare riscontro alle criticità avanzate dalla Commissione Europea attraverso l'avvio della procedura nominata EU PILOT 6011/2014/ENVI.

La Direttiva Derivazioni costituisce quindi lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile nella discrezionale valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico.

La definizione del livello di rischio ambientale, ottenuta applicando i criteri della menzionata Direttiva Derivazioni, risponde appieno al requisito definito dall'art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

L'attribuzione della derivazione, singola o in cumulo, alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato.

Tenuto conto del principio di precauzione posto alla base del diritto ambientale, si ritengono non superati i motivi ostativi.

Inoltre, su tale punto la Provincia di Belluno ha trasmesso il proprio contributo con nota n. 22353 del 19/07/2019 ed acquisito con prot. reg. n. 325979 del 22/07/2019.

- 3) che, dopo i campionamenti eseguiti a novembre 2012 e settembre 2013, il Proponente ha presentato un nuovo PMC, sul quale ARPAV ha rilasciato parere tecnico di conformità alle proprie linee guida, con nota n. 7237 del 25/01/2017, come richiesto dalla Provincia di Belluno. Pertanto, la motivazione è riferita a quest'ultimo documento.

TUTTO CIO' VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO,

il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente ed il Direttore della Direzione Regionale Ambiente), condividendo le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio, esprime a maggioranza dei presenti, con voto contrario della Dott.ssa Tedeschi, la conferma del

parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.


Motivazione voto contrario della Dott.ssa Roberta Tedeschi:

"La mia posizione è contraria in quanto i pareri vengono conclusi tutti con la medesima visione che evidenzia una generica posizione contraria alla realizzazione degli impianti idroelettrici senza una specifica analisi tecnica, proponendo magari prescrizioni che possano conciliare la prioritaria tutela ambientale con la produzione di energia da fonte rinnovabile."


Il Segretario del
Comitato V.I.A.
Eva Maria Lunger



Visto: Il Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Nicola Dell'Acqua



Il Direttore di
Unità Organizzativa V.I.A.
Ing. Gianni Carlo Silvestrin



Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Luigi Masia

